



Città di Vigevano

Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Locale

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 173 / 2024

**Oggetto: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PERMANENTI - Z.T.L. FESTIVA E Z.T.L..
PERMANENTE - ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE IN PIAZZA DUCALE - E
ABROGAZIONE ORDINANZA N.617/2023.**

IL DIRIGENTE

Vista

l'ordinanza sindacale n. 70 del 14 febbraio 2002 e s.m. e i., con la quale è stata ampliata solo nei giorni festivi l'isola pedonale nel centro storico della città;
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 154 del 26.4.1999 e n. 63 del 10.2.2000, con le quali è stata rispettivamente istituita e modificata l'isola ciclopedonale nei giorni festivi;

Ritenuto

che le caratteristiche di tale area ricompresa nell'isola ciclopedonale possa definirsi come **Zona a Traffico Limitato**;

Vista

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 13/10/2005 con la quale è stata approvata la modifica delle modalità e degli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 16 dicembre 2002 con la quale è stato approvato il Piano Urbano del Traffico;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 06/02/2003 con la quale è stata data attuazione alle fasi del Piano Urbano del Traffico;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 24 luglio 2003 con la quale è stata data attuazione ad ulteriore fase del Piano Urbano del Traffico;

Considerato

che in data 28 luglio 2004 la Commissione Consultiva per la viabilità cittadina ha espresso parere favorevole alla sosta in Vicolo Seminario, dei veicoli di proprietà di persone residenti nella Z.T.L che non hanno garages o cortili privati fruibili per la sosta;

Vista

la Deliberazione di Giunta Comunale n.218 del 11/11/2004, con la quale è stata prevista l'istituzione di stalli di sosta in Vicolo Seminario, per i veicoli di proprietà di persone residenti nella Z.T.L che non hanno garages o cortili privati fruibili per la sosta, purchè esponcano lo speciale contrassegno e si attengano ai limiti previsti dalla stessa autorizzazione rilasciata;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26 gennaio 2006, con la quale venivano stabilite le modalità di sosta nella Z.T.L. da parte dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, muniti del contrassegno speciale, di cui al D.P.R. del 16/12/92 n.495, e richiamata l'Ordinanza Dirigenziale n.72 del 02/03/2006 ad esse relativa;

Richiamata

la nota del 1 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
la comunicazione inviata dalla Federazione Tra le Associazioni Nazionale dei Disabili;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23 febbraio 2006 avente per oggetto: “ Revoca deliberazione di G.C. n. 21 del 26.1.2006. Modalità di sosta nella Z.T.L. da parte dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide” , con la quale vengono forniti ai dirigenti competenti le linee di indirizzo per la modifica della sosta nelle vie facenti parte della Z.T.L. permanente e festiva da parte dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide;

Vista

la Deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 22/10/2014, avente ad oggetto “Modifiche alla ZTL festiva e ZTL permanente – apertura alla circolazione dei tratti di Via Cairoli e Via Riberia”, con la quale è stata approvata la parziale modifica dei limiti della ZTL permanente e festiva, in alcuni tratti di Via Cairoli e di Via Riberia, con le modalità previste nella deliberazione stessa;

la Deliberazione di Giunta Comunale n.284 del 15/11/2018, avente ad oggetto <<GESTIONE DELL'URBANO. ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE IN P.ZZA SANT'AMBROGIO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ROMA E VIA BUOZZI.>>, con la quale veniva approvata l'istituzione in via permanente di un'area pedonale in un tratto di P.zza Sant'Ambrogio ed il posizionamento di fioriere nei varchi di ingresso della stessa, secondo i termini e con le modalità specificate nella delibera medesima;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del del 18/05/2021, avente ad oggetto <<LINEE DI GOVERNO DUP 2021-23. AZIONI PER LA RIPARTENZA MOBILITA' SMART. PIANIFICAZIONE VIABILITA' E MOBILITA' CITTADINA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)>>;

Visti

gli allegati alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del del 18/05/2021, ed in particolare il documento denominato “Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL)”, che ne costituisce parte integrante;

Viste

la Deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 12/05/2022, avente ad oggetto << GOVERNO DEL TERRITORIO. PIANIFICAZIONE VIABILITA' E MOBILITA' CITTADINA. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL);

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 07/06/2022, avente ad oggetto <<PIANIFICAZIONE VIABILITA' E MOBILITA' CITTADINA. APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)">>;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 28/11/2023, avente ad oggetto <<REGOLAMENTO ZTL - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI>>;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 24/04/2024, avente ad oggetto <<REGOLAMENTO ZTL - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – APRILE 2024>>;

Visti

gli allegati alla Deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 12/05/2022, con la quale venivano introdotte alcune modifiche al “Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL)” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del del 18/05/2021, ed in particolare il documento denominato nuovo “Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL)”, che ne costituisce parte integrante;

Considerato

che l'ingresso di veicoli alla ZTL Permanente, alla ZTL Festiva ed all' Area Pedonale di Via Roma-P.zza Sant'Ambrogio (AP1) verrà controllato automaticamente da remoto, mediante videocamere, le precedenti autorizzazioni dovranno essere sostituite dalle nuove autorizzazioni, rilasciate dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi incaricato, secondo quanto previsto dal “Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL)”.

Ritenuto pertanto

di dover consentire in via permanente la piena fruizione da parte dell'utenza pedonale della Piazza Ducale, al fine di contenere al massimo la circolazione dei veicoli a motore, a tutela della circolazione pedonale, dell'ordine pubblico, della qualità ambientale, della staticità e della massima valorizzazione della stessa in quanto patrimonio culturale e grande valore storico-artistico, riconosciuto a livello mondiale;

di istituire in via permanente l'AREA PEDONALE in P.zza Ducale ed in Via Roma, secondo quanto stabilito dal “Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL)” così come approvato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 24/04/2024, avente ad oggetto <<REGOLAMENTO ZTL - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – APRILE 2024>>;

Richiamate

l'ordinanza n.617 del 07/12/2023, con la quale sono state istituite le attuali Z.T.L. permanente e festiva, nonché le Aree Pedonali AP1 e AP2, nel centro storico della città, e determinate le modalità ed orari di accesso alle medesime;

l'ordinanza n.119 del 03/03/2021, per la parte relativa all'istituzione di un'AREA PEDONALE nel tratto di P.zza Sant'Ambrogio compreso tra Via Roma e Via Buoizzi;

Ritenuto

conseguentemente necessario adottare opportuni provvedimenti viabilistici atti a rendere operativo quanto sopra indicato;

Visti gli artt.3, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.107 del D.L.vo 18/08/2000 n.267, e successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

con decorrenza dall'installazione/demarcazione della segnaletica stradale:

V.E.) VARCHI ELETTRONICI

Sono istituiti varchi elettronici per il controllo degli accessi alla ZTL Permanente, alla ZTL Festiva, all'AREA PEDONALE di Via Roma e di P.zza Sant'Ambrogio (AP2), dotati di sistema di rilevamento e riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati, mediante apparecchiature elettroniche e sistemi informatici omologati e gestiti in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative.

I varchi elettronici sono situati nelle intersezioni seguenti:

- 1 Via C. Battisti/P.zza Sant'Ambrogio
- 2 Via Decembrio/Via Rocca Vecchia/P.zza Sant'ambrogio
- 3 Via XX Settembre/Via Riberia/Via Cairoli
- 4 Via del Popolo/C.so della Repubblica
- 5 Via Roncalli/Via Boldrini
- 6 Via Cavallotti/Via Boldrini
- 7 Via Dante/Via S. del Pozzo/P.zza San Francesco
- 8 Via Caduti della Liberazione/Via San Francesco
- 9 Via G. Silva/Via Merula
- 10 C.so Vitt. Emanuele II°/Via G. da Vigevano
- 11 Via Cairoli/Via Saporiti
- 12 Via Carrobbio/Via della Costa
- 13 P.zza Lavezzari/Via San Pio V°
- 14 Via Diaz/Via Cadorna
- 15 Via Dante/C.so G. Garibaldi/C.so Novara

- 16 Via G. da Vigevano/Via Decembrio
- 17 Via Cesarea/C.so Cavour
- 18 C.so Vitt. Emanuele II°/C.so Cavour/Via De Amicis
- 19 Via Saporiti/Via Riberia
- 20 C.so della Repubblica/Via Mulini

L'ingresso di veicoli alla ZTL Permanente, alla ZTL Festiva ed all' Area Pedonale di Via Roma-P.zza Sant'Ambrogio (AP2) viene pertanto controllato automaticamente da remoto, mediante videocamere.

Le sanzioni per i veicoli non autorizzati saranno erogate automaticamente mediante i sistemi informatici sopra citati, collegati alle telecamere.

V.E.A.) VARCHI ELETTRONICI - AUTORIZZAZIONI

Poichè, con decorrenza dall'installazione/demarcazione della segnaletica stradale, sono istituiti varchi elettronici per il controllo degli accessi alla ZTL Permanente, alla ZTL Festiva, all'AREA PEDONALE di Via Roma e di P.zza Sant'Ambrogio (AP2), dotati di sistema di rilevamento e riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati, mediante apparecchiature elettroniche e sistemi informatici omologati e gestiti in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative e l'ingresso di veicoli alla ZTL Permanente, alla ZTL Festiva ed all' Area Pedonale di Via Roma-P.zza Sant'Ambrogio (AP2) viene pertanto controllato automaticamente da remoto, mediante videocamere, le sanzioni per i veicoli non autorizzati saranno erogate automaticamente mediante i sistemi informatici sopra citati, collegati alle telecamere.

Pertanto, le precedenti autorizzazioni dovranno essere sostituite dalle nuove autorizzazioni, rilasciate dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi secondo quanto previsto dal "Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL)".

A.P.1.) AREA PEDONALE DI PIAZZA DUCALE

E' istituita un'AREA PEDONALE in P.zza Ducale, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, con conseguente divieto di transito nell'ambito della stessa per tutti i veicoli, ad esclusione dei:

- veicoli in servizio di emergenza (es.: mezzi dei servizi di pubblica sicurezza, emergenza e soccorso) e veicoli adibiti alla manutenzione del patrimonio pubblico (ad esempio: veicoli ASM ISA Spa e Gruppo ASM Vigevano Lomellina Spa), durante l'espletamento dei propri servizi istituzionali;
- velocipedi;
- veicoli adibiti al trasporto di persone disabili residenti in AP1;
- le auto funebri quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della AP1 o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della AP1;

- veicoli degli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- trenino turistico, per il solo transito, solo se autorizzato;

con installazione dell'opportuna segnaletica stradale;

E' pertanto vietato il transito e la sosta anche ai veicoli adibiti al trasporto di persone disabili se non residenti in AP1, atteso che comunque essi possono agevolmente sostare nelle vie limitrofe nell'ambito degli stalli ad essi riservati.

Per le ordinarie attività di carico e scarico a favore delle attività commerciali che sono interessate dalla consegna di merci in quantità o volumi elevati (bevande, vettovaglie, etc.) e/o con merci che devono rispettare la "catena del freddo" con certificazione ATP è consentita la sosta in AP1 da martedì a venerdì (compresi) nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 10.00.

Per tutte le restanti tipologie di forniture: i veicoli adibiti al trasporto merci per operazioni di carico e scarico presso le attività commerciali e/o produttive ubicate in AP1, potranno sostare in ZTL per il tempo strettamente necessario, e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, con le modalità previste per la ZTL;

I veicoli di proprietà, leasing o comunque autorizzabili in base al Regolamento, di persone residenti, proprietari o locatari di unità immobiliare in AP1, ai quali sia stata concessa l'autorizzazione, potranno sostare in ZTL per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, per operazioni di carico e scarico merci, con le modalità previste per la ZTL; è altresì consentita ai residenti in AP1 la sosta in AP1 da martedì a venerdì (compresi) nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 10.00, per il tempo strettamente necessario, e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, con le modalità previste per la ZTL e dal Regolamento ed esposizione dell'autorizzazione relativa;

I veicoli degli operatori commerciali/attività produttive della AP1, ai quali sia stata concessa l'autorizzazione, potranno sostare in ZTL per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, per operazioni di carico e scarico merci, con le modalità previste per la ZTL;

Ulteriori o diversi periodi o maggiore durata necessitano di permesso rilasciato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi e del rispetto dei limiti previsti dalla stessa autorizzazione.

L'autorizzazione di manifestazioni/eventi in AP1 comporta la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee per i veicoli coinvolti nella manifestazione/evento o nell'allestimento dello stesso.

In caso di interventi di manutenzione in emergenza è necessario inviare comunicazione all'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, secondo le modalità stabilite nel Regolamento. Per le attività connesse al montaggio/smontaggio dei dehors, incluso il carico e lo scarico dei materiali, è consentito il transito e la sosta per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere.

L'accesso di veicoli in casi particolari o non contemplati nella presente Ordinanza potrà essere autorizzato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, con autorizzazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

E' istituito l'**obbligo di dare la precedenza** per i veicoli che dalla AP1 si immettono nelle vie comprese nella ZTL o sulle vie aperte alla circolazione;

A.P.2.) AREA PEDONALE DI PIAZZA SANT'AMBROGIO + VIA ROMA

E' istituita un'AREA PEDONALE in:

- Via Roma
- nel tratto di P.zza Sant'Ambrogio compreso tra Via Roma e Via Buoizzi;

dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, con conseguente divieto di transito nell'ambito della stessa per tutti i veicoli, ad esclusione dei:

- veicoli in servizio di emergenza (es.: mezzi dei servizi di pubblica sicurezza, emergenza e soccorso) e veicoli adibiti alla manutenzione del patrimonio pubblico (ad esempio: veicoli ASM ISA Spa e Gruppo ASM Vigevano Lomellina Spa), durante l'espletamento dei propri servizi istituzionali;
- velocipedi
- veicoli adibiti al trasporto di persone disabili residenti in AP2;
- i veicoli di proprietà, leasing o comunque autorizzabili in base al Regolamento, di persone residenti, proprietari o locatari di unità immobiliare in AP2 aventi disponibilità a qualsiasi titolo di un'autorimessa o posto auto su area privata, ai quali sia stata concessa l'autorizzazione, per il ricovero del veicolo stesso all'interno della proprietà;
- le auto funebri quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della AP2;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- trenino turistico, per il solo transito, solo se autorizzato;

I veicoli adibiti al trasporto merci per operazioni di carico e scarico presso le attività commerciali e/o produttive ubicate in AP2, potranno sostare in ZTL per il tempo strettamente necessario, e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, con le modalità previste per la ZTL;

I veicoli di proprietà, leasing o comunque autorizzabili in base al Regolamento, di persone residenti, proprietari o locatari di unità immobiliare in AP2, ai quali sia stata concessa l'autorizzazione, potranno sostare in ZTL per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, per operazioni di carico e scarico merci, con le modalità previste per la ZTL;

I veicoli degli operatori commerciali/attività produttive della AP2, ai quali sia stata concessa l'autorizzazione, potranno sostare in ZTL per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, per operazioni di carico e scarico merci, con le modalità previste per la ZTL;

con installazione dell'opportuna segnaletica stradale;

Ulteriori o diversi periodi o maggiore durata necessitano di permesso rilasciato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi e del rispetto dei limiti previsti dalla stessa autorizzazione;

L'accesso di veicoli in casi particolari o non contemplati nella presente Ordinanza potrà essere autorizzato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, con autorizzazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

In caso di interventi di manutenzione in emergenza è necessario inviare comunicazione all'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

L'autorizzazione di manifestazioni/eventi in AP2 comporta la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee per i veicoli coinvolti nella manifestazione/evento o nell'allestimento dello stesso.

E' istituito l'**obbligo di dare la precedenza** per i veicoli che dalla AP2 si immettono nelle vie comprese nella ZTL o sulle vie aperte alla circolazione.

A) Z.T.L. PERMANENTE

1) La delimitazione della Zona a Traffico Limitato permanente comprendente le seguenti vie:

- a) Via Giorgio Silva
- b) Via Caduti Liberazione
- c) Via Simone del Pozzo
- d) Via Cavallotti
- e) Via Roncalli
- f) Via del Popolo
- g) Via XX Settembre
- h) Vicolo Seminario
- i) C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Piazza Ducale e Via G. da Vigevano
- j) Via Cesare Battisti
- k) Via Santa Croce
- l) P.zza Martiri della Liberazione
- m) P.zza Beato Matteo

2) L'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta permanente con rimozione forzata per qualsiasi veicolo **in tutte le aree di cui al punto 1**, con esclusione dei velocipedi e dei ciclomotori a motore spento;

3) L'istituzione dell'obbligo di dare la precedenza in tutte le vie comprese nella zona a traffico limitato, allo sbocco delle stesse sulle vie o piazze aperte alla circolazione;

4) Sono esclusi dal divieto di transito e sosta nella Zona a Traffico Limitato:

a) I veicoli adibiti al trasporto merci per operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario, e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, con le prescrizioni che seguono:

- possesso autorizzazione

- sosta nell'ambito degli orari autorizzati e nel rispetto delle singole autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi;
- indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza);
- accesso limitato nei giorni feriali dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e dalle 14.30 alle 15.30 e nei giorni festivi dalle ore 05.00 alle ore 08.00 (per i fornitori delle farmacie la fascia oraria è dalle 07.00 alle ore 17.00; per questa categoria, in caso di urgenza, è inoltre prevista la possibilità di autorizzazione per consegna per una permanenza massima di 30 minuti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento);
- obbligo di accesso ed uscita dalla zona a Traffico Limitato dal punto più vicino rispetto al luogo di destinazione; è vietato in ogni caso il transito in Piazza Ducale;
- Per il carico e scarico di merci in quantità o volumi elevati (bevande, vettovaglie, etc.) e/o con merci che devono rispettare la "catena del freddo" con certificazione ATP, in Via XX Settembre, lo stesso è consentito nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 10.00 con transito in AP1 per uscita obbligatoria da C.so Vittorio Emanuele II°.

a-bis) I veicoli dei rappresentanti di commercio, per il tempo strettamente necessario, con le prescrizioni che seguono:

- possesso autorizzazione
- sosta nell'ambito degli orari autorizzati e nel rispetto delle singole autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi;
- indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza);
- accesso nei giorni feriali;
- obbligo di accesso ed uscita dalla zona a Traffico Limitato dal punto più vicino rispetto al luogo di destinazione; è vietato in ogni caso il transito in Piazza Ducale.

b) I veicoli adibiti al trasporto merci per operazioni di carico e scarico del servizio postale e consegna della corrispondenza postale, durante l'espletamento dei propri servizi istituzionali;

c) I veicoli per interventi tecnici, di artigiani e ditte impegnati in manutenzioni varie, per il tempo strettamente necessario, con le prescrizioni che seguono:

- possesso autorizzazione;
- sosta nell'ambito degli orari autorizzati e nel rispetto delle singole autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi;
- indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza);
- accesso limitato dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali; nei giorni festivi l'accesso è consentito solo alle imprese di pulizia;
- permanenza per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, salvo in caso di utilizzo di particolari attrezzature a bordo del mezzo;
- obbligo di accesso ed uscita dalla zona a Traffico Limitato dal punto più vicino rispetto al luogo di destinazione; è vietato in ogni caso il transito in Piazza Ducale.

L'accesso in orari diversi da quelli sopra indicati necessita di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi; in caso di interventi di manutenzione in emergenza, è prevista la possibilità di autorizzazione in giorni festivi od al di fuori delle fasce orarie consentite, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

d) I veicoli di proprietà, leasing o comunque autorizzabili in base al Regolamento, di persone residenti, proprietari o locatari di unità immobiliare in Z.T.L. che non hanno garage o cortili privati fruibili per la sosta presso l'unità immobiliare, ai quali sia stata concessa l'autorizzazione, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, per operazioni di carico e scarico merci, con le prescrizioni che seguono:

- rispetto dei limiti previsti nelle singole autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi;
- indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo visibile sul parabrezza);
- obbligo di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato dal punto più vicino rispetto alla propria residenza o proprietà immobiliare; è vietato in ogni caso il transito in Piazza Ducale;

Ulteriori periodi o maggiore durata necessitano di permesso rilasciato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

e) I veicoli dei titolari di attività commerciali, professionali e artigianali della zona a traffico limitato, ai quali sia stata concessa l'autorizzazione, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, per operazioni di carico e scarico merci, con le prescrizioni che seguono:

- possesso autorizzazione e rispetto dei limiti previsti dalla stessa autorizzazione;
- sosta nell'ambito degli orari autorizzati e nel rispetto delle singole autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi;
- indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo visibile sul parabrezza);
- obbligo di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato dal punto più vicino rispetto alla propria sede di attività; è vietato in ogni caso il transito in Piazza Ducale;

ulteriori periodi o maggiore durata necessitano di permesso rilasciato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi e del rispetto dei limiti previsti dalla stessa autorizzazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

e-bis) I veicoli degli istituti di credito della Zona a Traffico Limitato, ai quali sia stata concessa l'autorizzazione, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti consecutivi, per operazioni di carico e scarico merci, con le prescrizioni che seguono:

- possesso autorizzazione e rispetto dei limiti previsti dalla stessa autorizzazione;
- sosta nell'ambito degli orari autorizzati e nel rispetto delle singole autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi;
- indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo visibile sul parabrezza);
- obbligo di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato dal punto più vicino rispetto alla propria sede di attività; è vietato in ogni caso il transito in Piazza Ducale;

ulteriori periodi o maggiore durata necessitano di permesso rilasciato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi e rispetto dei limiti previsti dalla stessa autorizzazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

e-ter) i veicoli per il trasporto valori;

f) I veicoli di proprietà, leasing o comunque autorizzabili in base al Regolamento, di persone alle quali sia stata concessa l'autorizzazione a sostare nelle vie ove sono previsti posteggi per i residenti che non hanno garage o cortili privati fruibili per la sosta, purché si attengano ai limiti previsti dall'autorizzazione rilasciata;

Ai medesimi si prescrive l'obbligo di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato per raggiungere o lasciare il luogo di sosta dal punto di accesso più vicino; è vietato in ogni caso il transito in Piazza Ducale;

Tali veicoli sono autorizzati alla sosta, nei posteggi e negli stalli di sosta previsti, nella sola via più vicina alla propria residenza tra le seguenti:

- Via Cavallotti
- Via Roncalli
- Vicolo Seminario

ed inoltre, nei giorni festivi, nelle seguenti vie facenti parte della ZTL Festiva, fermo restando il rispetto dei varchi assegnati:

- Vicolo Deomini;
- Via Boldrini;
- Via Guido da Vigevano;
- Via Cesarea;
- Via Griona;
- Via Diaz, nel tratto ricompreso tra Via Boldrini e Via Cadorna;
- Piazza Lavezzari nel tratto ricompreso tra C.so Repubblica e Via Pio V;

g) I veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, muniti del contrassegno speciale, di cui al D.P.R. del 16/12/92 n.495, secondo quanto previsto dall'art. 188 del C.d.S. e art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione, e dagli art. 11-12 del D.P.R. 24/07/96 n.503, purché esponcano lo speciale contrassegno stesso, senza limitazione di tempo, negli stalli appositamente riservati – (VEDI PARTE "C" del presente provvedimento);

h) Le auto funebri ed i veicoli funebri dedicati al trasporto dei congiunti del defunto quando l'abitazione del defunto si trovi all'interno della zona a traffico limitato o quando la funzione religiosa venga officiata all'interno della ZTL;

i) Veicoli di medici che si recano presso lo studio medico nella zona a traffico limitato, durante la presenza nello stesso studio medico, con accesso dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 07.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 07.00 alle 13.00, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, con indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo visibile sul parabrezza) purché, durante il transito, sui mezzi siano presenti i titolari dell'autorizzazione, e siano provvisti del contrassegno professionale esposto;

i-bis) Veicoli di medici, infermieri e figure professionali sanitarie che si recano per visite/visite urgenti presso pazienti residenti nella zona a traffico limitato, per il tempo strettamente necessario per la visita, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, con indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo visibile sul parabrezza) e comunque per un periodo non superiore a 60 minuti consecutivi purché, durante il transito, sui mezzi siano presenti i titolari dell'autorizzazione, e siano provvisti del contrassegno professionale esposto;

i-ter) Veicoli di laboratori analisi che si recano presso studi e/o pazienti residenti nella zona a traffico limitato per analisi/prelievi a domicilio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, per il tempo strettamente necessario, con le prescrizioni che seguono:

- possesso autorizzazione ed esposizione del contrassegno professionale e rispetto dei limiti previsti dalla stessa autorizzazione;
- sosta nel rispetto delle singole autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi;
- indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo visibile sul parabrezza);
- accesso limitato dalle ore 06.00 alle ore 10.00 dei giorni feriali;
- obbligo di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato dal punto più vicino rispetto alla propria sede di attività; è vietato in ogni caso il transito in Piazza Ducale;

i-quater) Veicoli che trasportano malati alle case di cura o presso ambulatori medici ubicati all'interno della Zona a Traffico Limitato o residenti nella stessa, solo se autorizzati secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

i-quinques) per i clienti di farmacie notturne, in caso di accesso alla Zona a Traffico Limitato per raggiungere una farmacia che effettua il turno di apertura notturna, solo se autorizzati dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

j) I mezzi adibiti al servizio di annaffiamento fioriere, manutenzione e arredo urbano, dei Servizi Tecnici del Comune di Vigevano e delle ditte appaltatrici dei Servizi medesimi;

k) - I mezzi di spazzamento, pulizia, disinfezione, raccolta rifiuti, servizio neve e relativo coordinamento, di ASM ISA Spa e di tutte le Società del gruppo A.S.M. Vigevano Lomellina Spa;
- I mezzi della Società ASM ISA Spa a disposizione degli ausiliari ambientali;
- I mezzi di tutte le Società del gruppo A.S.M. Vigevano Lomellina Spa in servizio per le attività di pronto intervento per le attività di gas, acqua e fognatura, apertura, chiusura, rimozione e lettura contatori acqua e gas e relativo coordinamento;

k-bis) veicoli degli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento delle proprie funzioni;

l) Taxi e veicoli che effettuano servizio di noleggio con conducente (NCC) per carico e scarico passeggeri;

m) I veicoli in dotazione alle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Esercito e Forze Armate, Protezione Civile, Ente Parco Ticino, autoambulanze, solo per esigenze di servizio;

n) I mezzi dei titolari di attività commerciali, professionali e artigianali con sede nella Zona a Traffico Limitato durante lo svolgimento dell'attività finalizzata alla consegna a domicilio di merci ed i mezzi dei titolari di attività commerciali, professionali e artigianali che effettuano consegne a domicilio in ZTL per consegne effettuate al di fuori dell'orario previsto per il carico e scarico merci, purché i conducenti abbiano l'autorizzazione e si attengano ai limiti della stessa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

o) Trenino turistico, solo se autorizzato;

p) veicoli adibiti a cerimonia per matrimoni ubicati nella ZTL: è ammesso il transito e la sosta di n.1 veicolo, nelle aree adiacenti al luogo di celebrazione del matrimonio,

eccetto AP1 e AP2, per un massimo di 2 ore. Tali veicoli necessitano di permesso rilasciato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi;

q) I veicoli di proprietà o comunque autorizzabili in base al Regolamento di persone alloggiate in qualità di clienti presso alberghi o strutture bed & breakfast in Z.T.L. che non hanno garage o cortili privati fruibili per la sosta presso l'unità immobiliare, ai quali sia stata concessa l'autorizzazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 20 minuti consecutivi, per operazioni di carico e scarico merci, con le prescrizioni che seguono:

- rispetto dei limiti previsti dalla stessa autorizzazione;
- indicazione dell'orario di arrivo (esposto in modo visibile sul parabrezza);
- obbligo di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato dal punto più vicino rispetto alla propria residenza o proprietà immobiliare;

ulteriori periodi o maggiore durata necessitano di permesso rilasciato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

4 bis) Per i veicoli a propulsione elettrica valgono le stesse misure per l'accesso alla ZTL previste per i veicoli con motore a combustione interna e/o ibridi, ai sensi del vigente Regolamento;

4 ter) È istituito il divieto di transito agli autobus turistici all'interno della ZTL di Vigevano.

5) Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli di proprietà, leasing o comunque autorizzabili in base al Regolamento, di persone che all'interno della Zona a Traffico Limitato dispongono di garage o di posteggio in area privata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, purché si attengano ai limiti previsti dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, con l'obbligo di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato dal punto più vicino, o comunque autorizzato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, rispetto al luogo di ricovero del veicolo;

6) Veicoli utilizzati dai magistrati ed appartenenti ai Corpi di Polizia, come previsto Regolamento, solo se le esigenze di servizio rendono indispensabile l'accesso nella Zona a Traffico Limitato o nelle AP, con rilascio delle autorizzazioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento. E' abrogata la normativa di cui all'Ordinanza n.17 del 23/01/2013.

7) L'accesso di veicoli in casi particolari o non contemplati nella presente Ordinanza potrà essere autorizzato dall'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi, con autorizzazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

8) L'istituzione del **limite massimo di velocità di 30 km/h all'interno della Zona a Traffico Limitato permanente**;

S.U.) SENSI UNICI DI MARCIA NUOVI

All'interno della ZTL Permanente sono istituiti i seguenti nuovi **sensi unici di marcia**, con installazione dell'opportuna segnaletica stradale:

1. senso unico di marcia in **Via Caduti della Liberazione**, in direzione di Via G. Silva;
2. senso unico di marcia in **Via G. Silva**, in direzione di Via Merula;
3. senso unico di marcia in **Via Cesare Battisti**, in direzione di C.so Vitt. Emanuele II°;
4. senso unico di marcia in **C.so Vitt. Emanuele II°, nel tratto compreso tra Via C. Battisti e P.zza Martiri della Liberazione**, in direzione di P.zza Martiri della Liberazione;

B) Z.T.L. FESTIVA

Nei giorni di domenica e festivi, dalle ore 02,00 alle ore 24,00:

1) L'istituzione del **divieto di sosta permanente, con rimozione forzata su entrambi i lati** e del **divieto di transito**, con esclusione dei velocipedi e dei ciclomotori a motore spento, nelle seguenti vie e piazze:

- Via Merula;
- Vicolo Deomini;
- Corso Vitt. Emanuele, tratto ricompreso tra C.so Cavour e Via G. da Vigevano;
- Via del Carrobbio, tratto ricompreso tra Via della Costa e C.so della Repubblica;
- C.so della Repubblica, tratto ricompreso tra Via Carrobbio e Via Mulini;
- Via Boldrini;
- Via Guido da Vigevano;
- Via Cesarea;
- Via Dante;
- Via San Francesco;
- Piazza San Francesco;
- Via Griona;
- Via Diaz, nel tratto ricompreso tra Via Boldrini e Via Cadorna;
- Vicolo Barbavara;
- Vicolo Mercalli;
- Piazza Lavezzari nel tratto ricompreso tra C.so della Repubblica e Via Pio V;
- Via Cairoli nel tratto compreso tra Via Saporiti e Via XX Settembre
- Via Riberia nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via del Carrobbio

2) di consentire il **transito** e la **sosta**, come già regolamentata, ai residenti nella ZTL festiva, sprovvisti di posto auto privato, con sosta nella sola via o piazza più vicina alla propria residenza, e con obbligo di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato, per

raggiungere o lasciare il luogo di sosta, dal punto di accesso più vicino, nelle seguenti vie e piazze:

- Vicolo Deomini;
- Via Boldrini;
- Via Guido da Vigevano;
- Via Cesarea;
- Via Griona;
- Via Diaz, nel tratto ricompreso tra Via Boldrini e Via Cadorna;
- Vicolo Barbavara (solo transito);
- Vicolo Mercalli (solo transito);
- Piazza Lavezzari nel tratto ricompreso tra C.so Repubblica e Via Pio V;

3) Di consentire il transito, nelle vie e piazze di cui al punto 1) come già regolamentato per la ZTL Permanente:

- ai residenti della ZTL permanente e festiva, provvisti di posto auto privato per il ricovero dei propri veicoli nei garage o aree private;
- a coloro che dispongono di posto auto privato per il ricovero dei propri veicoli nei garage o aree private ubicate all'interno della ZTL permanente e festiva;
- ai proprietari di unità immobiliare in Z.T.L.;
- ai residenti della ZTL permanente che non dispongono di posto auto privato; purché muniti di apposita autorizzazione, con l'obbligo di accesso ed uscita dalla Zona a Traffico Limitato dal punto più vicino rispetto al luogo di ricovero del veicolo o rispetto alla propria residenza o unità immobiliare;

4) Di vietare la sosta in modo permanente con rimozione forzata, anche per i veicoli dei residenti, locatari e proprietari di unità immobiliari nelle ZTL festiva e ZTL permanente, nelle seguenti vie e piazze:

- Via Merula;
- Corso Vitt. Emanuele II, tratto compreso tra C.so Cavour e Via G. da Vigevano;
- Via del Carrobbio, tratto compreso tra Via della Costa e C.so della Repubblica;
- C.so della Repubblica, tratto compreso tra Via Carrobbio e Via Mulini;
- Via Dante;
- Via San Francesco;
- Piazza San Francesco;
- Via Cairoli nel tratto compreso tra Via Saporiti e Via XX Settembre
- Via Riberia nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via del Carrobbio

5) Di applicare i criteri contenuti nella parte (A) del presente provvedimento (Z.T.L. Permanente) anche alla Z.T.L. in vigore nei soli giorni festivi;

6) L'Ufficio competente per il rilascio dei Permessi potrà rilasciare, a richiesta, permessi per l'accesso nella zona a traffico limitato per comprovati motivi, secondo quanto previsto dal "Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL)", limitatamente al tempo strettamente necessario a quanto richiesto;

7) L'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h all'interno della Zona a Traffico Limitato festiva;

C) Z.T.L. PERMANENTE E FESTIVA - SOSTA INVALIDI

Relativamente alle modalità ed orari di accesso alla Z.T.L permanente e festiva da parte dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, muniti del contrassegno speciale, di cui al D.P.R. del 16/12/92 n.495, come sotto specificato:

1) Di escludere dal divieto di transito e sosta nella Zona a Traffico Limitato permanente e Zona a Traffico Limitato festiva i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, muniti del contrassegno speciale, di cui al D.P.R. del 16/12/92 n.495, secondo quanto previsto dall'art. 188 del C.d.S. e art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione, e dagli art. 11-12 del D.P.R. 24/07/96 n.503, purchè **espongano lo speciale contrassegno stesso e siano autorizzati in base al sistema di controllo varchi elettronici e rilevamento e riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati; **tali veicoli potranno sostare nelle vie facenti parte della Zona a Traffico Limitato permanente e festiva, senza limitazione di tempo, negli stalli appositamente riservati e demarcati nell'ambito delle vie facenti parte della ZTL permanente e della ZTL festiva.****

L'abrogazione delle Ordinanze:

- n. 389 del 14/08/2003
- n. 70 del 14/02/2000
- n. 491 del 07/10/2002
- n. 391 del 18/08/2003
- n. 432 del 19/10/2005
- n. 28 del 02/02/2006
- n.72 del 02/03/2006
- n.757 del 26/11/2010
- n.780 del 01/12/2010
- n.86 del 14/02/2011
- n.549 del 14/07/2011
- n.724 del 25/10/2011
- n.783 del 01/12/2011
- n.384 del 17/07/2012
- n.611 del 22/10/2012
- n.17 del 23/01/2013
- n.414 del 30/07/2013
- n.626 del 27/10/2014
- n.633 del 18/10/2017
- n.288 del 29/06/2023
- n.617 del 07/12/2023

L'abrogazione di tutti i precedenti provvedimenti per quanto in contrasto con il disposto della presente Ordinanza Dirigenziale.

La Zona a Traffico Limitato permanente, la Zona a Traffico Limitato festiva, nonché le Aree Pedonali AP1 (Piazza Ducale) e AP2 (Via Roma + tratto di P.zza Sant' Ambrogio), dovranno essere segnalate dalla prescritta segnaletica stradale.

Il Settore Servizi Tecnici e del Territorio – Servizio urbanizzazioni, strade, pianificazione mobilità e TPL, è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, mediante l'installazione dell'opportuna segnaletica stradale.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati ad espletare i dovuti controlli ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima, nei termini di legge.

Vigevano li, 14/05/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O

ROSSI ENRICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)